

# COMUNE DI PALESTRO

## PROVINCIA DI PAVIA

### Determinazione del Responsabile del Servizio

N° 144

del 07 agosto 2024

**Oggetto: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DR. MARIANO CINGOLANI MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette, del mese di agosto, nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ATTESO CHE** la sede di segreteria del Comune di Palestro, risulta vacante dal 01/01/2020;

**RICHIAMATA:**

- la nota assunta a questo protocollo al n. 1114 del 19/06/2024 della Prefettura di Milano ex agenzia autonoma per la gestione dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali della Sezione Regionale della Lombardia, mediante la quale veniva conferito l'incarico di reggenza a scavalco della segreteria comunale di Palestro al Dott. Mariano per il periodo dal 16/06/2024 al 20/10/2024;

**DATO ATTO** che al Segretario reggente spetta il rimborso delle spese di viaggio;

**VISTA:**

- L'istanza di rimborso spese viaggio relativa agli accessi dei mesi di giugno/luglio 2024 presentata in data 26/07/2024 dal Segretario Comunale Dott. Mariano Cingolani per spostamenti dal Comune di Ferrera Erbognone, capofila della convenzione di Segreteria fra i comuni di Scaldasole, Pieve Albignola, Ottobiano e Valeggio, al Comune di Palestro;

**DATO ATTO** che la predetta richiesta presentata da parte del Segretario Comunali reggente Dr. Mariano Cingolani si appalesa fondata;

- Che i magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 294/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 novembre, hanno evidenziato che nell'espletamento della "reggenza", sotto un profilo funzionale, la posizione del "reggente" deve essere necessariamente equiparata a quella del "titolare" ogni qual volta tale equiparazione risulti funzionale al corretto espletamento dell'attività dell'ufficio a cui il reggente viene preposto;

- che pertanto al segretario reggente, sotto il profilo funzionale dell'espletamento dell'attività d'ufficio, deve applicarsi in toto la disciplina del segretario titolare;

- che a tal proposito la giurisprudenza contabile ha ribadito la vigenza e l'efficacia dell'art. 45, comma 3, del Ccnl del 16 maggio 2001 nella parte in cui riconosce il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal titolare di segreteria convenzionata negli spostamenti tra i comuni riuniti in convenzione, per l'esercizio delle funzioni di segretario comunale (escluso il rimborso degli spostamenti dalla residenza agli enti in convenzione e tratto di ritorno: in tal senso, sez. Abruzzo, del. n. 221/2016; sez. Lazio, del. n. 3/2017).

- che relativamente alla misura del rimborso, risultano applicabili le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale con nota prot. 54055/2011, ovvero:

1. è attribuibile soltanto un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro;

2. nella convenzione di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;

3. il rimborso non può coprire i tragitti dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa;

**ACCERTATE** le distanze chilometriche tra una sede comunale e l'altra e i prezzi medi nazionali mensili dell'anno 2024 del carburante;

**VISTO:**

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

**DATO ATTO** infine che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della legge n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013;

**ASSICURATO** il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;

**RITENUTO** pertanto di impegnare e liquidare la seguente somma di Euro 192,00 al Segretario Comunale reggente Dr. Mariano Cingolani a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute nei periodi giugno/luglio 2024;

**VISTO** il D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni;

## D E T E R M I N A

1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) Di impegnare a favore del Segretario Comunale Dr. Mariano Cingolani la somma di €. 192,00, a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute nel periodo giugno/luglio 2024, per spostamenti nella stessa giornata dal Comune di Ferrera Erbognone, capofila della convenzione di Segreteria fra i comuni di Scaldasole, Pieve Albignola, Ottobiano e Valeggio al Comune di Palestro per l'espletamento dell'incarico di reggenza;


3) Di liquidare la somma di €. 192,00 al Segretario Comunale Dott. Cingolani Mariano quale rimborso spese di viaggio per l'uso del proprio mezzo nei periodi sopraindicati;

4) Di imputare la predetta somma sul cap. 322 del bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 che presenta la necessaria disponibilità;

6) Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i. che il responsabile del procedimento per quanto all'oggetto della presente determinazione, è Scaramuzza Cristina, Responsabile del Servizio Economico- Finanziario.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(Scaramuzza Cristina)



*Il responsabile del servizio finanziario*

In relazione al disposto degli artt. 49 comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000

*Appone*

Il visto di regolarità contabile e

*Attesta*

La copertura finanziaria della spesa.

Palestro, 7 agosto 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

